



**POLICY PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI
INTERESSE**

Revisione n°	02 – SGR
Autore Verifica:	Funzione Compliance
Autore Approvazione:	Consiglio di Amministrazione del 27/09/2023

Indice

Premessa	3
1. Quadro normativo di riferimento	3
2. Definizione di conflitto di interesse	4
3. Identificazione dei Soggetti Rilevanti e dei Soggetti in Rapporti di Affari.....	5
4. Processo di gestione del conflitto di interesse	6
5. Ruoli e Responsabilità	7
6. Processo di gestione del conflitto di interesse nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva	7
7. Identificazione delle potenziali situazioni di Conflitto di interesse	8
8. Monitoraggio e controllo delle situazioni di conflitto di interesse effettive.....	16
9. <i>Disclosure</i> sui conflitti di interesse	17
10. Diffusione delle informazioni relative ai conflitti	18

Premessa

Il presente documento (di seguito anche “**Policy**”) si pone l’obiettivo di illustrare l’approccio che IMPact SGR S.p.A. (di seguito anche “la **Società**” o la “**SGR**”) ha adottato con riferimento ai conflitti di interesse nella prestazione dei servizi ed attività ai quali la Società è abilitata: gestione collettiva del risparmio e commercializzazione di OICR propri e di terzi, gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti.

In particolare, ai sensi della disciplina normativa vigente, è necessario che la SGR:

- individui le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti¹, anche in considerazione dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nei propri processi, sistemi e controlli interni nonché delle preferenze di sostenibilità eventualmente espresse dal cliente;
- definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per individuare, prevenire e gestire tali conflitti;
- informi chiaramente il cliente della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti, qualora i presidi predisposti per la gestione delle fattispecie di conflitto individuate non siano sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
- predisponga ed aggiorni periodicamente un registro nel quale si riportino le situazioni di conflitto di interesse per le quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

1. Quadro normativo di riferimento

La SGR elabora, attua e mantiene un’efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all’organizzazione dell’impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta, avuto presenti le disposizioni di cui agli artt. 33 e seguenti del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 in materia di servizi di investimento, come modificato dal Regolamento Delegato (UE) 2021/1253 della Commissione del 21 aprile 2021 e le disposizioni di cui agli artt. 30 e seguenti del Regolamento Delegato (UE) 231/2013 in materia di gestione collettiva del risparmio, come modificato dal Regolamento Delegato (UE) 2021/1255 della Commissione del 21 aprile 2021 (quest’ultime richiamate negli articoli 115 e seguenti del Regolamento approvato da Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 s.m.i. – di seguito anche “**Regolamento Intermediari**”, attuativo della Direttiva Delegata (UE) 2021/1270 della Commissione del 21 aprile 2021).

La materia dei conflitti di interesse risulta, altresì, disciplinata nell’ambito del Codice Civile agli articoli 2373 e 2391. In particolare, la normativa civilistica prevede:

- la possibilità di impugnare la deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società, qualora possa recarne danno;
- la possibilità di impugnare le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale; e

¹ Stante la prestazione da parte della SGR del servizio di gestione collettiva e relativa commercializzazione di OICR, propri e di terzi, nonché dei servizi di gestione di portafoglio e di consulenza, il riferimento ai clienti della SGR deve intendersi sia ai clienti cui la SGR presta un servizio di investimento, sia ai comparti di OICR che la SGR gestisce ed ai relativi investitori.

- la possibilità di annullare i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Inoltre, con specifico riferimento ai soggetti abilitati, come definiti nel Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 (“TUF”), tra cui rientrano le Società di Gestione del Risparmio, viene in considerazione l’art. 6, comma 2-novies del TUF che prevede che i soci e gli amministratori – fermi gli obblighi previsti dall’art. 2391, comma 1 del codice civile – si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

Nell’ordinamento giuridico italiano la disciplina sui conflitti di interesse trova la sua disciplina:

- per quanto concerne i **conflitti di interesse endosocietari** negli artt. 2373 e 2391 del Codice Civile nonché nell’art. 6, comma 2-novies del TUF; e
- per quanto concerne la **prestazione dei servizi di investimento** e del **servizio di gestione collettiva del risparmio**, nelle disposizioni di cui, rispettivamente, agli artt. 33 e seguenti del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 ed agli artt. 30 e seguenti del Regolamento Delegato (UE) 231/2013.

2. Definizione di conflitto di interesse

L’articolo 33 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e l’articolo 30 del Regolamento Delegato (UE) 231/2013 prevedono le seguenti fattispecie minime di conflitti di interesse nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento, con riferimento ad un intermediario, un soggetto rilevante dell’intermediario o una persona avente un legame di controllo (diretto o indiretto) con l’intermediario:

- è probabile che l’intermediario, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario od evitino una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- l’intermediario, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell’operazione realizzata per conto di quest’ultimo un interesse distinto da quello del cliente;
- l’intermediario, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- l’intermediario, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente;
- l’intermediario, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione al servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Con riferimento alla tematica della sostenibilità, il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 pone l’attenzione sull’individuazione delle fattispecie di conflitto nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento in relazione alle preferenze di sostenibilità della clientela ⁽²⁾ mentre il Regolamento Delegato (UE) 2013/231 pone

(2) Per “preferenze di sostenibilità” si intende a scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari: a) uno strumento finanziario per il quale il cliente o potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio; c) uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono determinati dal cliente o potenziale cliente.

l'attenzione sugli eventuali conflitti di interesse che possono insorgere nella gestione degli OICR per effetto dell'integrazione dei rischi di sostenibilità ^(*) nei processi, nei sistemi e nei controlli della SGR.

Non è invece prevista una definizione di conflitto di interessi in relazione ai processi endosocietari per i quali, pertanto, si dovrà fare riferimento alle disposizioni codicistiche in materia, come elencate nel Paragrafo 1 che precede, e condurre una valutazione caso per caso.

3. Identificazione dei Soggetti Rilevanti e dei Soggetti in Rapporti di Affari

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e dell'art. 1, comma 1 del Regolamento Delegato (UE) 231/2013, per "Soggetti Rilevanti" si intendono:

- (i) amministratori, soci o equivalenti, dirigenti o agenti dell'intermediario o di agenti collegati all'intermediario;
- (ii) dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento ed all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- (iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi dell'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.

Per **persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela** si intendono una delle seguenti persone:

- a) il coniuge del soggetto rilevante o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale;
- b) i figli o i figliastri a carico del soggetto rilevante;
- c) ogni altro parente del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale considerata.

Per Soggetti in Rapporti di Affari si intendono i soggetti terzi che **hanno relazioni contrattuali con la Società** ed eventualmente i soggetti, italiani ed esteri che:

- (i) dovessero controllare direttamente la Società ex articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2 Codice Civile;
- (ii) dovessero essere controllati dalla Società ex articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2 Codice Civile; e
- (iii) dovessero essere controllati *ex* articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2 Codice Civile, individualmente e direttamente, dallo stesso soggetto che controlla direttamente la Società; nonché
- (iv) dovessero esercitare attività di direzione e coordinamento sulla Società (il "Gruppo"), anche relative ad attività diverse da quelle svolte dalla Società, concretamente idonee ad influenzare il processo decisionale della Società.

^(*) Per "rischio di sostenibilità si intende" si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento, secondo la definizione contenuta nel Regolamento (UE) 2019/2088 ("SFDR").

SEZIONE I - GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE NELLE SCELTE GESTORIE

4. Processo di gestione del conflitto di interesse

Nell'ambito delle decisioni gestorie:

- (i) gli amministratori devono dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- (ii) l'amministratore delegato, ove abbia un interesse in una determinata operazione della Società, dovrà astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; e
- (iii) in ogni caso, gli amministratori dovranno astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi.

Per quanto concerne la gestione dei conflitti di interesse in capo ai membri dell'organo amministrativo, fermi gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma c.c., ai sensi dell'art. 6, comma 2-*novies* del TUF, gli amministratori della Società si asterranno dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. Pertanto, nelle ipotesi in cui tale situazione di conflitto sia comune a tutti i Consiglieri esecutivi la delibera consiliare potrà considerarsi validamente approvata con il voto favorevole degli amministratori indipendenti.

Con specifico riferimento alle situazioni di conflitti di interesse che dovessero sorgere rispetto al conferimento e/o alla modifica di una delega di gestione, gli amministratori indipendenti saranno chiamati a fornire al Consiglio di Amministrazione un parere motivato rispetto all'idoneità dei presidi adottati dalla Società al fine di evitare che il conflitto possa incidere negativamente sugli interessi della clientela. La decisione del Consiglio si potrà discostare dalle conclusioni di tale parere motivato solo fornendo adeguata motivazione a supporto della circostanza che i presidi adottati dalla Società siano sufficienti ad evitare qualsiasi pregiudizio degli interessi della clientela.

Inoltre, gli Amministratori Indipendenti avranno un ruolo di supporto ai lavori del Consiglio in relazione a determinate decisioni strategiche, come meglio descritto nell'Ordinamento Funzionale della SGR.

SEZIONE II - GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA

5. Ruoli e Responsabilità

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della revisione e dell'approvazione della presente Policy, ivi compresi i suoi aggiornamenti, nonché di assicurarne la piena attuazione inclusa l'individuazione di idonee misure di gestione dei conflitti, potenziali ed effettivi, e di quelle situazioni in cui provvedere a fornire adeguata informativa al cliente poiché non si può ritenere, con ragionevole certezza, che le misure di gestione adottate assicurino di non ledere gli interessi dei clienti.

In relazione alla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva, il Responsabile della Funzione di Compliance ha la responsabilità di registrare nel continuo - sulla scorta delle informazioni ricevute dalle strutture della Società e, in particolare, del Comitato Investimenti e del Team di Gestione - le situazioni di conflitto, aggiornare la mappatura delle situazioni di potenziale conflitto e condurre adeguati controlli di secondo livello mirati a verificare la completezza e l'efficacia delle misure adottate dalla SGR.

I Soggetti Rilevanti hanno la responsabilità di segnalare tempestivamente al Responsabile della Funzione Compliance qualsiasi situazione in cui dovessero venirsi a trovare nell'ambito dello svolgimento delle attività connesse alla prestazione dei servizi di investimento che potrebbe configurarsi come potenziale situazione di conflitto ai sensi della presente Policy.

6. Processo di gestione del conflitto di interesse nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva

La presente Policy definisce le attività e le regole adottate dalla Società al fine di delineare ed attivare un processo di individuazione, analisi e gestione dei conflitti di interesse, in grado di rispondere in modo appropriato all'esigenza di salvaguardare l'interesse del cliente. Tale processo si articola nei momenti di seguito descritti.

- *Identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse:* in questa fase sono delineate le modalità attraverso le quali la Società procede all'individuazione delle situazioni di possibile conflitto di interesse.
- *Monitoraggio e controllo delle situazioni di conflitto di interesse effettive:* in questa fase sono descritte le modalità attraverso le quali la Società identifica, su base continuativa, l'insorgere di effettive situazioni di conflitto di interesse.
- *Misure di gestione dei conflitti di interesse:* in questa fase sono individuati i presidi organizzativi, procedurali e di controllo adottati dalla Società al fine di prevenire e gestire le situazioni di conflitto.
- *Disclosure:* in questa fase sono rappresentate le condizioni in presenza delle quali è necessario che la Società comunichi ai propri clienti l'esistenza dei conflitti, nonché le modalità da adottare per effettuare tale comunicazione.
- *Diffusione delle informazioni relative ai conflitti di interesse:* in questa fase sono illustrate le modalità attraverso le quali viene fornita specifica informativa ai Soggetti Rilevanti ed alle diverse funzioni della Società coinvolte nella situazione di conflitto.

7. Identificazione delle potenziali situazioni di Conflitto di interesse

La Società effettua una mappatura delle potenziali situazioni di conflitto di interesse in relazione ai servizi ed alle attività esercitate, ai servizi di investimento ed accessori svolti ed alla propria articolazione organizzativa, operativa e societaria.

Una volta identificate le situazioni di potenziale conflitto di interessi, la SGR deve individuare le misure da adottare per la gestione dei conflitti stessi e dotarsi di una efficace politica di gestione.

La SGR gradua il numero e il tipo di misure da adottare in funzione dell'entità del potenziale pregiudizio ai Clienti che un determinato conflitto comporta.

Queste devono essere proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività della Società nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi o attività prestate.

Le procedure e le misure di cui sopra garantiscono che i Soggetti Rilevanti impegnati in varie attività che implicano un conflitto di interesse svolgano tale attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e delle attività della SGR, nonché della significatività del potenziale pregiudizio agli interessi del Cliente.

L'approccio seguito ha dunque lo scopo di individuare i potenziali conflitti:

- derivanti dalla prestazione anche congiunta dei servizi di consulenza, gestione di portafogli, gestione collettiva e commercializzazione di OICR propri e di terzi;
- connessi ai Soggetti Rilevanti, alle persone con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela e ai Soggetti in Rapporti in Affari;
- connessi alla struttura organizzativa ed in particolare:
 - o derivanti da legami retributivi e dal sistema incentivante;
 - o derivanti dall'attribuzione delle responsabilità alle unità organizzative della Società;
 - o riconducibili ai rapporti di affari esistenti.
- che possono insorgere a seguito dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi, sistemi e controlli interni della SGR, nonché della considerazione delle preferenze di sostenibilità eventualmente espresse dalla clientela nell'ambito della valutazione di adeguatezza.

Si riporta di seguito un elenco delle fattispecie che, in termini generali, configurano conflitti di interesse che potrebbero sorgere in relazione ai servizi e le attività prestatati dalla Società nonché i presidi e le misure adottate dalla SGR per impedire ovvero minimizzare gli stessi.

Conflitti di interesse di carattere generale

- *Conflitti di interesse nell'ambito dello stesso servizio*: in questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui la SGR, nella prestazione di un servizio, possa privilegiare un cliente a discapito di un altro.

CASISTICA:

- gestione collettiva: si privilegia un cliente (fondo o comparto) rispetto ad un altro;

PRESIDIO:

- pre-imputazione degli ordini: la procedura di gestione degli OICR prevede che gli ordini di compravendita vengano pre-imputati a sistema definendo a priori la quantità per ciascun OICR. Attraverso una procedura di Bloomberg l'ordine viene inviato a mercato; l'eseguito si alloca in automatico sulla base delle quantità pre-imputate. In caso di eseguito parziale l'eseguito viene assegnato proporzionalmente alle quantità dell'ordine: qualora non sia possibile rispettare tale criterio, il gestore deve comunicarne il motivo alla Funzione Compliance.

Qualora un gestore delegato alla gestione di più OICR effettui nello stesso momento la stessa operazione per tutti ovvero parte degli OICR da lui gestiti, viene inviato a cura del Trading Desk un unico ordine sul mercato.

Nel caso in cui l'operazione venga eseguita parzialmente, salvo casi eccezionali e per i quali deve essere giustificata la diversa modalità utilizzata, la SGR ha stabilito l'utilizzo di una ripartizione dell'eseguito parziale che prevede di attribuire al singolo OICR la stessa percentuale dell'ordine in monte. Qualora l'ordine venga eseguito in più giornate, il prezzo dell'eseguito attribuito a ciascun OICR sarà per tutti il prezzo medio con il quale sono stati eseguiti gli ordini parziali durante le giornate nella quali si è perfezionato l'ordine totale.

CASISTICA:

- gestioni patrimoniali: si privilegia, nell'esecuzione di un ordine, un cliente rispetto ad un altro;

PRESIDIO:

- pre-imputazione degli ordini: preventivamente all'inoltro dell'ordine cumulativo alla Banca d'Appoggio, il Trading Desk pre-imputa gli ordini a sistema definendo così la quantità per ciascun cliente.
- il gestore invia un unico ordine alla Banca presso la quale gli stessi clienti hanno aperto i loro conti correnti e deposito titoli, distinto per ciascuna linea di gestione, e con l'indicazione dei clienti e delle quantità con le quali ciascuno partecipa all'operazione. Nel caso in cui l'operazione venga eseguita parzialmente, salvo casi eccezionali e per i quali deve essere giustificata la diversa modalità utilizzata (es. lotti minimi), la SGR ha stabilito l'utilizzo di una ripartizione dell'eseguito parziale che prevede di attribuire ad ogni cliente la stessa percentuale dell'ordine in monte.

CASISTICA:

- conflitto tra gestione di OICR e gestioni patrimoniali: si privilegia, nell'esecuzione di un ordine, un cliente delle gestioni patrimoniali rispetto ad un fondo/comparto, o viceversa; questa fattispecie può verificarsi, per esempio, qualora possano essere disposte operazioni sugli stessi strumenti finanziari, anche di segno opposto, ovvero operazioni sugli stessi strumenti finanziari ma in momenti diversi;

PRESIDIO:

- tale fattispecie di potenziale conflitto rientra tra quelle in cui si potrebbe trovare la SGR in quanto, nella policy che descrive il processo degli investimenti, è chiaramente descritto che all'interno della Società sono presenti diversi stili di gestione ed è pertanto possibile che operino, anche nello stesso momento e sullo stesso titolo, con segni opposti. A ciò si unisce una variegata tipologia di prodotti per i quali la SGR ha ricevuto

mandato di gestione patrimoniale da diversi clienti e per i quali può anche ricevere istruzioni specifiche.

Tale peculiarità trova ampia descrizione all'interno della policy "Processo di Investimenti", nella quale è presente un documento che associa a ciascuno stile di gestione, il gestore e l'OICR gestito. I soggetti responsabili delle scelte di investimento [i gestori] non hanno tra loro vincoli gerarchici ed assumono decisioni di investimento, per ciascun OICR di propria competenza, in modo del tutto indipendente, nel rispetto delle scelte di asset allocation strategica e tattica individuate, rispettivamente, dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Investimenti

- *Conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più servizi*: in tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono scaturire dalla circostanza che la SGR potrebbe prestare, nei confronti del medesimo cliente, diversi servizi di investimento.

CASISTICA:

- tale ipotesi si potrebbe verificare qualora la SGR raccomandi nell'ambito del servizio di consulenza un OICR dalla stessa istituito e commercializzato;

PRESIDIO:

- la SGR presta il servizio di commercializzazione sempre in abbinamento al servizio di consulenza e previa verifica dell'adeguatezza al profilo del cliente (ivi incluse la valutazione delle sue preferenze di sostenibilità) senza applicare al cliente alcuna commissione per il servizio di consulenza in parola.

Poiché le misure adottate per presidiare e gestire il conflitto sopra individuato si ritiene possano non essere sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la SGR ha dato *disclosure* del conflitto al cliente nella documentazione pre-contrattuale, richiedendo altresì apposita firma del cliente per presa visione.

- *Conflitti di interesse relativi ad esponenti aziendali che ricoprono cariche in diverse persone giuridiche all'interno del "perimetro dei conflitti" rilevante per la SGR* (es. SGR e SICAV di cui si gestiscono i comparti)

CASISTICA:

- dipendenti della SGR con due o più ruoli operativi/esecutivi all'interno della stessa ovvero in una Società con la quale la SGR abbia stretti legami ovvero rapporti giuridici o economici. Nel caso specifico:
 - all'interno della SGR sono presenti due figure che sono sia Consulenti Finanziari che gestori;
 - un gestore della SGR (che è anche Socio della Società), ricopre all'interno di una Sicav gestita direttamente dalla SGR in libera prestazione di servizi in Lussemburgo, il ruolo di Amministratore del Consiglio di Amministrazione.

PRESIDI:

- per quanto riguarda le persone con il doppio ruolo di Consulente Finanziario e gestore, i quali hanno la possibilità di collocare solamente comparti della SICAV gestita dalla

SGR e linee di gestione istituite dalla SGR stessa, è previsto che la remunerazione sia composta da una parte fissa per l'attività di gestione e da una parte variabile per l'attività di Consulente Finanziario. La parte variabile è calcolata come una percentuale fissa e uguale per entrambi i servizi (di gestione patrimoniale e commercializzazione), sulla commissione di gestione maturata dalle masse collocate dal Consulente Finanziario e, nell'ambito della commercializzazione di OICR, uguale per tutti gli OICR.

- per quanto riguarda la seconda fattispecie, è presente la seguente misura:
 - la remunerazione del gestore per gli incarichi ricoperti nel CdA della Sicav non è 'dipendente' dal risultato ottenuto dalla SGR in quanto tale soggetto non è remunerato per la carica che ha all'interno della SICAV.

Conflitti relativi ai singoli servizi

- *Conflitti di interesse connessi alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti:* la SGR potrebbe raccomandare strumenti finanziari gestiti dalla SGR. In tal caso la SGR potrebbe essere indotta a raccomandare tali strumenti finanziari nel proprio interesse piuttosto che nel miglior interesse del cliente.

CASISTICA: tale ipotesi si potrebbe verificare qualora la SGR, raccomandi, nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, l'acquisto di quote di uno o più OICR gestiti dalla SGR stessa.

PRESIDI:

- qualora la SGR decida di raccomandare per il portafoglio di un OICR sul quale svolge servizio di Advisory uno o più OICR dei quali la Società SGR stessa abbia la gestione, la percentuale massima "OICR in conflitto" che potrà essere oggetto di raccomandazione non potrà superare complessivamente il 30% del portafoglio dell'OICR in advisory ;
- la raccomandazione dovrà essere motivata dal fatto che l'OICR oggetto di investimento rispecchi la strategia ricercata dal gestore e che per la medesima strategia tale OICR sia quello che presenta un efficiente rapporto rischio/rendimento/costi tra quelli presenti sul mercato di riferimento; la SGR monitora nel continuo la *performance* degli OICR da lei gestiti e le opportunità di investimento in prodotti equivalenti;
- il contratto di Advisory stipulato con la SGR del fondo al quale si intende raccomandare l'acquisto di "OICR in conflitto" deve prevedere espressamente la possibilità per il gestore di raccomandare uno o più OICR gestiti.

Poiché le misure adottate per presidiare e gestire il conflitto sopra individuato potrebbero non essere sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la SGR ha dato *disclosure* del conflitto al cliente nella documentazione contrattuale con la Società Prodotto.

- *Conflitti di interesse connessi alla prestazione del servizio di delega di gestione:* la SGR potrebbe acquistare, per gli OICR da lei gestiti, strumenti finanziari emessi e/o gestiti da società con le quali la SGR intrattiene significativi rapporti commerciali (per esempio le società di gestione degli OICR oggetto di delega di gestione conferita alla SGR).

CASISTICA: tale ipotesi si potrebbe verificare qualora la SGR acquistasse per un OICR che gestisce, altri OICR dalla medesima gestiti

PRESIDI:

- qualora la SGR decida di acquistare per il portafoglio di un OICR gestito altri OICR dei quali la Società abbia sempre di gestione, la percentuale massima di investimento in “OICR in conflitto” non potrà superare complessivamente il 30% del portafoglio dell’OICR acquirente;
- l’investimento dovrà essere motivato per iscritto in sede di Comitato Investimenti, ed in particolare dovrà essere giustificato dalla motivazione che l’OICR oggetto di investimento rispecchi la politica di investimento del fondo e che per la medesima tali OICR siano quelli che presentano un efficiente rapporto rischio/rendimento/costi tra quelli presenti sul mercato di riferimento; la SGR monitora nel continuo la performance degli OICR da lei gestiti e le opportunità di investimento in prodotti equivalenti
- il contratto di delega di gestione stipulato con la SGR del fondo gestito per il quale si intende procedere all’acquisto di “OICR in conflitto” deve prevedere espressamente sia la possibilità di acquistare OICR all’interno del portafoglio (operazione che dovrà essere compatibile con il Regolamento del fondo) sia la possibilità per il gestore delegato di acquistare altri OICR che gestisce in delega;
- in alcuni casi i contratti di delega di gestione prevedono un compenso in misura fissa, a favore della SGR, per il servizio di gestione dei relativi comparti mitigando ulteriormente il conflitto di interesse tra la SGR e gli investitori.

Poiché le misure adottate per presidiare e gestire il conflitto sopra individuato potrebbero non essere sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la SGR ha dato *disclosure* del conflitto al cliente nella documentazione contrattuale con la Società Prodotto.

- *Conflitti di interesse connessi alla prestazione del servizio di gestione di portafogli*: la prestazione del servizio di gestione di portafogli può comportare l’insorgere di conflitti di interesse nel caso in cui il gestore riceva degli incentivi dai soggetti che emettono e/o gestiscono gli strumenti finanziari da inserire nel portafoglio.

Inoltre, l’inserimento nelle gestione di portafogli di strumenti finanziari gestiti dalla SGR comporta l’insorgere di un conflitto di interessi, in quanto i gestori di portafoglio potrebbero essere indotti ad inserire tali strumenti finanziari nelle gestioni.

CASISTICA: tale ipotesi si potrebbe verificare qualora la SGR acquisti per un Cliente delle gestioni patrimoniali quote di OICR dalla stessa gestiti;

PRESIDI:

- qualora nei portafogli delle gestioni patrimoniali siano inseriti comparti di SGR/SICAV delle quali la SGR ha gestione, la commissione di gestione applicata al cliente gestito sarà calcolata solamente sulla parte del patrimonio investita in strumenti finanziari diversi dagli OICR di cui sopra;

- l'investimento dovrà essere motivato per iscritto in sede di Comitato Investimenti ed in particolare dovrà essere giustificato dalla motivazione che l'OICR oggetto di investimento rispecchi la strategia ricercata dal gestore e che per la medesima strategia tali OICR siano quelli che presentano un efficiente rapporto rischio/rendimento/costi tra quelli presenti sul mercato di riferimento; la SGR monitora nel continuo la *performance* degli OICR da lei gestiti e le opportunità di investimento in prodotti equivalenti;
- al fine di mitigare maggiormente il rischio, la SGR prevede di non inserire più del 30% di tali OICR all'interno delle linee di gestione;

in alcuni casi i contratti di delega di gestione prevedono un compenso in misura fissa, a favore della SGR, per il servizio di gestione dei relativi comparti mitigando ulteriormente il conflitto di interesse tra la SGR e gli investitori

- *Conflitto di interessi in ambito ESG*: l'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali dei prodotti offerti e nelle raccomandazioni effettuate dalla SGR può comportare l'insorgenza di conflitti di interesse, in quanto la SGR potrebbe essere indotta a privilegiare il proprio interesse commerciale e reputazionale, quale *player* attento e focalizzato sulle tematiche ESG, rispetto al miglior interesse del cliente.

CASISTICA:

- conflitti di interesse derivanti dalla remunerazione dei membri del personale interessati rispetto al perseguimento del miglior interesse dei clienti e degli OICR gestiti;

PRESIDI:

- il Consiglio di Amministrazione della SGR determina i criteri per i compensi di tutto il personale più rilevante, assicurando che il sistema di remunerazione e i relativi meccanismi siano coerenti anche con l'integrazione dei rischi di sostenibilità;
- la componente variabile della remunerazione del personale più rilevante è determinata su base annua tenendo conto anche di indicatori qualitativi, valorizzando il raggiungimento degli obiettivi ESG della SGR per i prodotti ex artt. 8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 senza che ciò vada a ledere il perseguimento del miglior interesse della clientela.

CASISTICA:

- conflitti che potrebbero dar luogo a *greenwashing*, vendite improprie o travisamento di strategie di investimento poiché ad esempio gli *info provider* sul *rating* ESG degli emittenti e/o degli strumenti finanziari *target* potrebbero essere indotti a fornire *rating* di livello superiore a quello effettivo, in quanto soggetti appartenenti al medesimo gruppo (società controllanti o controllate) ovvero per mantenere il rapporto contrattuale con la SGR;

PRESIDI:

- la SGR seleziona gli *info provider* tra *player* di primario *standing* per l'attribuzione del rischio di sostenibilità, i cui compensi sono in linea con il mercato di riferimento;
- il modello di quantificazione e misurazione dell'impatto netto adottato dalla SGR, inoltre, si basa anche sulla tecnologia di intelligenza artificiale semantica proprietaria

sviluppata dalla *start-up* tecnologica finlandese Upright Project, con la quale la SGR ha stretto un rapporto di collaborazione.

CASISTICHE:

- conflitti di interesse tra diversi OICR gestiti dalla SGR derivanti dalla circostanza che la stessa potrebbe favorire gli investimenti dei fondi che si qualificano ai sensi degli artt. 8 o 9 dell'SFDR rispetto ad altri fondi privi di tali caratteristiche, oppure potrebbe effettuare investimenti sostenibili e/o ecosostenibili attraverso un fondo *ex* art. 9 SFDR, quando potrebbero essere idonei anche per la politica di investimento di un fondo *ex* art. 8 SFDR;

PRESIDIO:

- l'investimento dovrà essere motivato per iscritto in sede di Comitato Investimenti ed in particolare dovrà essere giustificato dalla motivazione che l'OICR oggetto di investimento rispecchi la strategia ricercata dal gestore e che per la medesima strategia tale OICR sia quello che presenta un efficiente rapporto rischio/rendimento/costi/sostenibilità tra quelli presenti sul mercato di riferimento; la SGR monitora nel continuo la performance degli OICR da lei gestiti e le opportunità di investimento in prodotti equivalenti, nonché il rispetto dei limiti stabiliti dalle norme ai fini della qualificazione di ciascun fondo in ambito ESG; i soggetti responsabili delle scelte di investimento [i gestori] non hanno tra loro vincoli gerarchici ed assumono decisioni di investimento, per ciascun OICR di propria competenza, in modo del tutto indipendente, nel rispetto delle scelte di asset allocation strategica e tattica individuate, rispettivamente, dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Investimenti

CASISTICA:

- conflitto di interesse derivante dall'inserimento nei portafogli degli OICR gestiti di prodotti finanziari *ex* artt. 8 e/o 9 SFDR al posto di strumenti/prodotti diversi funzionali al perseguimento del miglior interesse del cliente, al fine di consentire alla SGR di qualificare un OICR gestito e/o commercializzato ai sensi dei medesimi artt. 8 o 9 del Reg. SFDR (ad esempio in quanto la SGR deve mantenere/raggiungere una percentuale minima investita in strumenti che presentano caratteristiche di sostenibilità).

PRESIDIO:

- l'investimento dovrà essere motivato per iscritto in sede di Comitato Investimenti ed in particolare dovrà essere giustificato dalla motivazione che l'OICR oggetto di investimento rispecchi la strategia ricercata dal gestore e che per la medesima strategia tale OICR sia quello che presenta un efficiente rapporto rischio/rendimento/costi/sostenibilità tra quelli presenti sul mercato di riferimento; la SGR monitora nel continuo la performance degli OICR da lei gestiti e le opportunità di investimento in prodotti equivalenti, nonché il rispetto dei limiti stabiliti dalle norme ai fini della qualificazione di ciascun fondo in ambito ESG; i soggetti responsabili delle scelte di investimento [i gestori] non hanno tra loro vincoli gerarchici ed assumono decisioni di investimento, per ciascun OICR di propria competenza, in modo del tutto indipendente, nel rispetto delle scelte di asset allocation strategica e tattica individuate, rispettivamente, dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Investimenti

CASISTICA:

- conflitti di interesse derivanti dall'inserimento nei portafogli gestiti nell'ambito del servizio di gestione di portafogli di OICR gestiti dalla SGR, a seguito dell'integrazione delle preferenze di sostenibilità espresse dal cliente.

PRESIDI:

- qualora nei portafogli delle gestioni patrimoniali siano inseriti comparti di SGR/SICAV gestiti dalla SGR, la commissione di gestione applicata al cliente gestito sarà calcolata solamente sulla parte del patrimonio investita in strumenti finanziari diversi dagli OICR di cui sopra;
- la raccomandazione dovrà essere motivata per iscritto in sede di Comitato Investimenti ed in particolare dovrà essere giustificata dalla motivazione che l'OICR oggetto di investimento rispecchi la strategia ricercata dal gestore e che per la medesima strategia tali OICR siano quelli che presentano un efficiente rapporto rischio/rendimento/costi tra quelli presenti sul mercato di riferimento; la SGR monitora nel continuo la *performance* degli OICR da lei gestiti e le opportunità di investimento in prodotti equivalenti;
- al fine di mitigare maggiormente il rischio, la SGR prevede di non inserire più del 30% di tali OICR all'interno delle linee di gestione;
- il contratto di gestione di portafogli stipulato con la SGR deve prevedere espressamente la possibilità per il gestore di investire in uno o più OICR gestiti

CASISTICA:

- conflitti di interesse derivanti dall'integrazione delle preferenze di sostenibilità espresse dal cliente nell'ambito del servizio di consulenza (prestato in abbinamento al servizio di commercializzazione di OICR), derivanti dalla circostanza che la SGR raccomanda strumenti finanziari emessi e/ gestiti da dalla SGR. In tal caso la SGR potrebbe essere indotta a raccomandare tali strumenti finanziari nel proprio interesse piuttosto che nel miglior interesse del cliente.

PRESIDI:

- la SGR presta il servizio di commercializzazione sempre in abbinamento al servizio di consulenza e previa verifica dell'adeguatezza al profilo del cliente (ivi inclusa la valutazione delle sue preferenze di sostenibilità) senza applicare al cliente alcuna commissione per il servizio di consulenza in parola;
- la SGR elabora la raccomandazione dopo aver valutato, nell'ambito della gamma dei prodotti commercializzati dalla SGR, anche altri prodotti equivalenti meno costosi, a condizione che il prodotto sia adeguato anche in relazione all'*holding period* del cliente, tenendo conto dell'orizzonte temporale necessario ad ammortizzare tutti i costi del prodotto, avendo definito ex ante delle soglie di sostenibilità dei costi per tipologia di profilo di rischio/rendimento

Poiché le misure adottate per presidiare e gestire il conflitto sopra individuato potrebbero non essere sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del

cliente, la SGR ha dato disclosure del conflitto al cliente nella documentazione contrattuale con la Società Prodotto.

CASISTICA:

- Conflitti di interesse derivanti dall'integrazione delle preferenze di sostenibilità espresse dal cliente nell'ambito del servizio di consulenza, derivanti dalla circostanza che la SGR raccomanda strumenti finanziari emessi e/ gestiti da dalla SGR. In tal caso la SGR potrebbe essere indotta a raccomandare tali strumenti finanziari nel proprio interesse piuttosto che nel miglior interesse del cliente.

PRESIDI:

- la SGR presta il servizio di consulenza sempre previa verifica dell'adeguatezza al profilo del cliente (ivi inclusa la valutazione delle sue preferenze di sostenibilità) senza applicare al cliente alcuna commissione per il servizio di consulenza in parola;
- la SGR elabora la raccomandazione dopo aver valutato, nell'ambito della gamma dei prodotti commercializzati dalla SGR, anche altri prodotti equivalenti meno costosi, a condizione che il prodotto sia adeguato anche in relazione all'holding period del cliente tenendo conto dell'orizzonte temporale necessario ad ammortizzare tutti i costi del prodotto, avendo definito ex ante delle soglie di sostenibilità dei costi per tipologia di profilo di rischio/rendimento;
- il contratto di Advisory stipulato con il fondo al quale si intende raccomandare l'acquisto di "OICR in conflitto" deve prevedere espressamente la possibilità per il gestore di raccomandare uno o più OICR gestiti

Poiché le misure adottate per presidiare e gestire il conflitto sopra individuato potrebbero non essere sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la SGR ha dato disclosure del conflitto al cliente nella documentazione contrattuale con la Società Prodotto.

8. Monitoraggio e controllo delle situazioni di conflitto di interesse effettive

Il Responsabile della Funzione Compliance provvede all'identificazione di tutte le situazioni di conflitto, potenziale ed effettivo, applicabili alla SGR, sulla base delle informazioni che riceve periodicamente da tutte le unità organizzative.

Sulla base di tali informazioni il Responsabile della Compliance provvede nel continuo all'aggiornamento della mappatura delle situazioni di potenziale conflitto di interesse ed all'individuazione delle situazioni di conflitto di interesse effettivo, avvalendosi delle informazioni ricevute dalle strutture della Società (il "**Registro**"), tenendo anche conto dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi, sistemi e controlli della SGR e delle preferenze di sostenibilità della clientela.

Il Registro viene aggiornato ogniqualvolta si rilevi o venga portata a conoscenza del Responsabile della Funzione Compliance la presenza ovvero la cessazione di una situazione di conflitto di interessi effettivo.

Il contenuto del Registro e il relativo aggiornamento dovranno essere portati all'attenzione sia del Collegio Sindacale che del Consiglio di Amministrazione almeno con cadenza annuale (in occasione della presentazione della relazione annuale della Funzione Compliance).

Il Responsabile della Funzione Compliance provvede alla revisione ed all'aggiornamento della Policy per la gestione dei conflitti di interesse e della relativa mappatura almeno annualmente e, comunque, ogni qualvolta ritenuto opportuno in seguito sia alla modifica del contesto organizzativo/operativo della Società, sia alle novità normative di volta in volta introdotte.

La funzione Compliance presenta al Consiglio di Amministrazione, almeno annualmente, gli aggiornamenti intervenuti nella presente Policy e nella mappatura dei conflitti di interesse.

9. Disclosure sui conflitti di interesse

i) Disclosure sulla politica di gestione dei conflitti di interesse

La Società predispone un documento di sintesi della politica di gestione dei conflitti che è rilasciato al cliente ed al potenziale cliente al dettaglio all'atto del primo contatto con la Società.

Nel Documento Informativo, inoltre, è individuato l'ufficio al quale il cliente o potenziale cliente può rivolgersi nel caso necessiti di acquisire ulteriori informazioni relativamente alla politica della Società in tema di conflitti di interesse.

Tale documento è preventivamente validato dal Responsabile della Funzione Compliance.

ii) Disclosure sulle operazioni in conflitto di interesse

Qualora, malgrado i presidi organizzativi ed amministrativi adottati, non sia possibile assicurare con ragionevole certezza che il rischio di ledere gli interessi del cliente possa essere evitato, la Società provvede a fornire adeguata informativa al cliente riguardo la sussistenza di tale conflitto.

Tale fattispecie è da riferirsi, tra l'altro, alla casistica in cui il patrimonio dei clienti delle gestioni patrimoniali venga investito in OICR per i quali la SGR è anche delegata alla gestione.

Il Responsabile della Funzione Compliance è incaricato ad effettuare tale valutazione; essa si avvale, a tal fine, della collaborazione delle strutture aziendali.

Ad essa è inoltre demandata la responsabilità di redigere la *disclosure* nei confronti del cliente, conformemente a quanto previsto dall'art. 34.4 del Regolamento Delegato 2017/565.

Le comunicazioni fornite al cliente contengono in ogni caso informazioni riguardo la natura e la fonte del conflitto, al fine di consentire al cliente di acquisire le informazioni necessarie per lo svolgimento della propria operatività.

In ogni caso la Società metterà a disposizione del pubblico un estratto della presente Policy sul sito web della SGR.

10. Diffusione delle informazioni relative ai conflitti

i) Diffusione ai Soggetti Rilevanti

La SGR diffonde la presente Policy ai Soggetti Rilevanti della Società attraverso apposita comunicazione e-mail ogniqualvolta la policy viene aggiornata dal Consiglio di Amministrazione.

ii) Diffusione interna delle informazioni sulle situazioni di conflitto di interesse

La funzione Compliance segnala le situazioni di conflitto di interesse individuate a tutte le aree organizzative della Società ai fini di una corretta gestione dell'informativa da rendere alla clientela.

Allegati

1. Mappatura dei conflitti di interesse.